

APPELLO ROMA
6 OTTOBRE 1986

PRESIDENTE: PACIFICO
ESTENSORE: SAVIGNANO
PARTI: PARTITO RADICALE E ALTRI
(*Avv. Sandroni, Zeno*)
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
(*Avv. Gramegnà, Fiore*)

**Persona fisica • Diritti della
personalità • Identità personale •
Previsioni politiche • Requisito
della verità • Non verificabilità •
Lesione • Insussistenza.**

Non lede l'identità personale dei promotori la previsione di conseguenze negative di un'iniziativa politica (nella specie, proposta referendaria) in quanto, consistendo nella rappresentazione di eventi ipotetici futuri, essa è insuscettibile di essere verificata nella sua verità o falsità bensì solo, eventualmente, nella sua esattezza o erroneità.

(*Omissis*).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto notificato il 24-25 settembre 1982 il Partito radicale nella persona del suo segretario, Giacinto Marco Pannella ed il Comitato Promotore del referendum

abrogativo di alcune norme della legge 22 maggio 1978, n. 194 nelle persone di Giuseppe Rippa, Laura Cherubini, Maria Grazia Passeri ed altri citavano davanti al Tribunale di Roma il Partito Comunista Italiano, la Federazione Giovanile Comunista Italiana, la società editrice « l'Unità » ed i relativi direttori responsabili, Antonio Zollo e Bruno Enriotti, nonché il direttore politico, Alfredo Reichlin e, infine, i giornalisti, Gianni De Rosas, Eugenio Manca, Andrea Liberatori e Franco Stefani chiedendo la condanna solidale di tutti i predetti convenuti al risarcimento dei danni nella misura che sarebbe stata indicata nel corso di causa.

Esponevano gli attori che, durante la campagna referendaria per l'abrogazione di alcune norme della legge sull'aborto del 22 maggio 1978, n. 194, il P.C.I. e le sue articolazioni periferiche avevano posto in essere, anche attraverso il quotidiano « l'Unità », un'azione propagandistica volta sistematicamente a falsificare ed a distorcere il significato e la portata del referendum; che, in particolare, si sosteneva nei vari articoli, volantini e manifesti, quale conseguenza del referendum radicale, il ritorno all'aborto clandestino, senza garanzie sanitarie e professionali, e, quindi, alla « speculazione delle mamme »; mentre si taceva sul fatto che la proposta referendaria non era diretta all'abrogazione dell'intera legge, ma solo di una parte di questa; per cui, rimanevano ferme le garanzie relative all'assistenza ospedaliera ed all'intervento pubblico in genere. Tali affermazioni (con le connesse reticenze) costituivano, secondo gli attori, intenzionale mistificazione della reale posizione politica del P.R. e dei promotori del referendum, erano lesive del loro onore e reputazione e falsavano la lo-

ro identità politica, morale ed ideale, essendo essi presentati come fautori dell'aborto clandestino.

Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti — fatta eccezione della Federazione Giovanile Comunista Italiana che era rimasta contumace — respinte le eccezioni, sollevate dai convenuti, circa il difetto di legittimazione attiva del P.R. e del comitato promotore del referendum, nonché circa il difetto di legittimazione passiva del P.C.I., rigettava nel merito la domanda e condannava gli attori alle spese. Hanno proposto appello il P.R., nonché Franca Berger, Laura Cherubini, Maria Grazia Passeri e Silvio Pergameno quali membri del Comitato Promotore del referendum deducendo l'errore del primo giudice nella valutazione della vicenda, sulla base di una prospettiva incoerente ed in ogni caso lacunosa, e dolendosi della condanna alle spese.

Gli appellati, P.C.I. e (separatamente) la società editrice « l'Unità », nonché Alfredo Reichlin, Antonio Zollo, Bruno Enriotti, Gianni De Rosas, Eugenio Manca, Andrea Liberatori e Franco Stefani, si sono costituiti ed hanno contestato il fondamento dell'impugnazione. Il P.C.I., dal canto suo, ha riproposto l'eccezione, già respinta dal primo giudice, circa il suo difetto di « legittimazione passiva » in ordine a fatti posti in essere da organi periferici, del tutto autonomi rispetto all'organizzazione centrale del partito.

La causa, all'udienza del 6 maggio 1986, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, è stata assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — L'eccezione riproposta ex art. 346 cod. proc. civ. dal P.C.I. in ordine al suo difetto di legittimazione passiva (v. comparsa di risposta), sul presupposto che solo « una piccola parte » degli stampati di propaganda sarebbe stata ascrivibile all'iniziativa della direzione centrale, mentre la maggior parte sarebbe stata realizzata da organi periferici autonomi rispetto alla stessa direzione, attiene, in realtà, alla titolarità passiva del rapporto giuridico e non al tema della legittimazione passiva in senso stretto, afferente, questo, alla qualità del soggetto nei confronti del quale l'attore, sulla base della sua prospettazione, ha

il diritto potestativo di ottenere dal giudice una sentenza di merito di accoglimento o di rigetto.

Ne consegue, per quel che qui interessa, che non essendo tale eccezione preliminare al merito, rimane, come si vedrà, in questo assorbito il relativo esame. Gli appellanti criticano la sentenza impugnata sostenendo che questa, anziché verificare la « compatibilità » tra il testo della proposta referendaria e le varie affermazioni contenute nel materiale propagandistico e giornalistico in atti si è inutilmente soffermata a confrontare le « intenzioni degli appellanti » con le « posizioni » del P.R. nonché dei promotori del referendum, per giungere quindi alla conclusione che « l'intento del P.C.I., delle sue organizzazioni periferiche, nonché del suo quotidiano » era quello di

* Prosegue il confronto giudiziario fra promotori del (l'ormai lontano) referendum radicale sull'aborto e gli avversari più tenaci di tale proposta sia in fase di raccolta delle firme che di svolgimento della consultazione. La Corte d'Appello conferma la decisione di primo grado Trib. Roma 15 settembre 1984 pubblicata un po' dovunque: in *Foroit.*, 1984, I, 2592; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, 550 (con nota di A. FIGONE); in *Giur. it.*, 1986, I, 2, 490 (con nota di M. DOGLIOTTI, *Ilimiti del diritto all'identità personale*).

Per altre decisioni vertenti sul medesimo argomento v. Trib. Roma 19 settembre 1984, in questa *Rivista*, 1985, 677 (con nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *Travisamento (giudiziale) dell'identità personale*); Pret. Roma 11 maggio 1981 (numerose ordinanze), in *Foro it.*, 1981, I, 1737 (con oss. di R. PARDOLESI); in *Giust. civ.*, 1982, I, 817 (con nota di M. DOGLIOTTI, *Violazione o abuso del diritto all'identità personale?*); in *Giur. merito*, 1982, 551 (con nota di A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale: spunti e riflessioni critiche*); in *Riv. dir. comm.*, 1981, II, 379 (con nota di G.B. FERRI, *Privacy e identità personale*); Trib. Roma 13 febbraio 1982 (cinque sentenze penali), in *Giur. merito*, 1982, 1244.

Il diritto all'identità personale ha ormai trovato l'autorevole riconoscimento (e definizione) da parte della Suprema Corte: v. Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in questa *Rivista*, 1985, 965 (con nota di A. FIGONE, *Il diritto all'identità personale davanti alla Corte di Cassazione*); in *Giust. civ.*, 1985, I, 3049 (con nota di M. DOGLIOTTI, *Il diritto all'identità personale approda in Cassazione* e di F. MACIOCE, *L'identità personale in Cassazione: un punto d'arrivo e un punto di partenza*); in *Resp. civ. prev.*, 1985, 578 (con nota di G. PONZANELLI, *Il caso « Veronesi » e la Corte di Cassazione*); in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, 65 (con nota di V. ZENO-ZENCOVICH); in *Quadr.*, 1985, 551 (con nota di G. CATTANEO, *La prima pronuncia della Cassazione in tema di diritto all'identità personale*).

Oltre ai commenti prima citati si rinvia per un'ampia bibliografia sul diritto all'identità personale a questa *Rivista*, 1985, 681, nt. 2, cui adde, fra gli altri, G. ARCESE, *Riflessione sulla « autonomia » del diritto all'identità personale*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, 225; R. TOMMASINI, *Identità personale tra immagine e onore: autonomia del valore ed utilità dello schema*, *ivi*, 84.

«rappresentare al corpo elettorale le obiettive conseguenze che sarebbero derivate dalla proposta referendaria», risultando evidente, secondo l'esplicita precisazione della sentenza in esame, che «le affermazioni» contenute nel suddetto materiale propagandistico non riflettevano «le posizioni del Partito Radicale e del Comitato Promotore in merito alla questione dell'aborto». In definitiva, secondo gli appellanti, siffatte digressioni dei primi giudici, in sé non necessarie ai fini della decisione e risoltesi in un «benevolo quanto ultroneo processo alle intenzioni» del P.C.I., costituirebbero la premessa (pur mimetizzata con la precisazione che tale era solo «il punto di vista» del P.C.I.) per l'affermazione delle gravi conseguenze che sarebbero effettivamente derivate dalla parziale abrogazione della legge 194/78. Il primo giudice, dunque, avrebbe, secondo il pensiero implicito degli appellanti, operato una scelta di campo con il prospettare, sia pur come punto di vista del P.C.I., le negative conseguenze connesse alla parziale abrogazione della legge.

L'impostazione degli appellanti è erronea.

L'indagine circa l'imputazione soggettiva del fatto e, cioè, circa la condotta dell'autore, non è un ultroneo «processo alle intenzioni», da intendere, queste, come interni motivi non palesati, ma la premessa indefettibile per l'affermazione della responsabilità soggettiva e, quindi, per la condanna al risarcimento del danno (art. 2043 cod. civ.).

In realtà, le dimostrazioni della sentenza impugnata non sono volte solo ad escludere nella condotta del P.C.I. e degli organi periferici l'elemento psicologico, ma anche quello materiale integrante gli estremi dell'azione lesiva della «identità» del P.R. e del Comitato Promotore del referendum.

Il primo giudice ha, invero, chiarito come dalla stessa esposizione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio (v. p. 29 della sentenza impugnata) emerga, in modo inequivoco, che le prospettate conseguenze negative dell'abrogazione della legge del 1978 «non tendono a rappresentare gli obiettivi perseguiti da chi ha assunto l'iniziativa del referendum abrogativo, nel senso che in nessuno stampato compare mai l'attribuzione

a tali soggetti della volontà di un «ritorno all'aborto clandestino, al libero mercato ed alla speculazione delle mammane»; per cui — soggiungono i primi giudici — già sulla base di questa preliminare osservazione, dovrebbe escludersi che le tesi del P.C.I. «afferissero direttamente alla posizione del Partito Radicale e del Comitato Promotore». Il che sta a significare che non può ritenersi leso quel «diritto all'identità» consistente nel complesso ben definito di connotazioni «politiche, morali e sociali», rivendicato dai promotori del referendum, stante la manifesta diversità tra valutazione preventiva degli effetti che sarebbero derivati dall'abrogazione della legge e l'attribuzione ai promotori di volere intenzionalmente quegli effetti.

Viene, dunque, a mancare, non solo l'elemento psicologico della lesione della suddetta «identità», ma anche quello materiale, per essere la condotta dei critici in sé oggettivamente inidonea ad investire direttamente i significativi aspetti di tale identità, che afferivano al campo delle scelte ideologiche: al modo, cioè, di porsi il problema e non anche alle concrete soluzioni, che — al di là delle intenzioni dei promotori — ne sarebbero scaturite; per cui se, secondo i critici, le conseguenze, per essi prevedibili, dell'approvazione della proposta referendaria sarebbero state di sconvolgimento e non già di miglioramento della legge esistente, non per questo è giusto e logico sostenere che l'accusa fosse volta ad attribuire ai promotori del referendum la previsione e la volizione di quel risultato di sconvolgimento della normativa già esistente.

Se fosse corretta la tesi degli appellanti potrebbe anche sostenersi, ad esempio, che le critiche mosse ai sostenitori della liberalizzazione del commercio degli stupefacenti, ovvero della loro vendita controllata presso le farmacie (soluzione prospettata come via di uscita dalla catena di delitti collegata al traffico clandestino), possano essere intese quali accuse di agevolazione (voluta) della diffusione delle droghe; mentre è ben chiaro che le critiche vertono sul metodo che s'intende seguire per combattere il fenomeno «droga», secondo criteri del tutto divergenti dai sostenitori della liberalizzazione ovvero della vendita controllata, ma non implicano, certo, l'accusa

contro costoro di agevolare intenzionalmente la diffusione degli stupefacenti.

Le divergenze dei critici in ordine alla proposta referendaria attenevano, appunto, al sistema più idoneo per combattere, tra l'altro, il fenomeno dell'aborto clandestino, i cui strumenti, già esistenti nella legge 194/78, sarebbero stati, secondo il loro punto di vista, vanificati o indeboliti dall'attuazione della proposta suddetta. Ma ciò non equivaleva ad attribuire ai promotori del referendum l'intento di vanificare o d'indebolire quegli strumenti.

Si discostano da questa linea logica le argomentazioni degli appellanti, secondo i quali (v. p. 2 ss. della comparsa conclusionale), la previsione degli appellati circa il ritorno all'aborto clandestino, nel caso di abrogazione parziale della legge 194/78, equivaleva alla formulazione di una vera e propria accusa, contro i primi, di volere, sia pure per il futuro, le temute conseguenze negative che sarebbero derivate dall'esito del referendum; e, ciò, in quanto la previsione era in sé falsa, mentre, rispetto alla « tutela dell'onore, della reputazione e dell'identità », il parametro di raffronto — precisano gli appellanti — è costituito dalla « verità dei fatti »: l'illiceità delle affermazioni propagandistiche degli appellati scaturirebbe, appunto, dal difetto del « fondamentale requisito di verità ».

Non sono necessarie elaborate argomentazioni per dimostrare l'inconsistenza di una siffatta tesi: la corrispondenza del fatto al vero riguarda ciò che è già accaduto e non già quello che accadrà, posto che questa seconda non è ancora una realtà verificabile; per cui le enunciazioni di vero e di falso, riferite al futuro, appartengono al campo delle intuizioni o delle previsioni e, in definitiva, delle ipotesi, non già a quello della concreta esperienza nell'ambito della quale la verità è affermata o negata. La definizione di vero o di falso ha per oggetto ciò che è o non è e non già quello che sarà o non sarà (o, persino, potrà o non potrà essere).

Gli appellanti applicano, invece, al futuro i concetti di vero e di falso, allorché estendono alle previsioni i criteri di valutazione della realtà presente (« analoghe considerazioni si possono svolgere con riguardo alle previsioni che consi-

stono, a ben vedere, nell'asserzione di un nesso causale fra una condotta presente ad un evento futuro »; per cui « si potrà dire che la previsione è falsa quando sono falsi i fatti che ne vengono posti a fondamento »: p. 4 della comp. concl.).

La confusione del vero con l'esatto e dell'errato con il falso — quanto alle previsioni — porta gli appellanti a conseguenze manifestamente fuorvianti: a dimostrare, cioè, attraverso una citazione testuale delle norme, non toccate dalla proposta referendaria, che questa « era assolutamente inidonea » a dare luogo alle « devastanti conseguenze » falsamente preconizzate dagli appellanti (p. 4 ss. della comparsa conclusionale); dimenticano, così gli appellanti che l'errore del raffronto non è tra questa e la realtà futura. L'erronea prospettiva degli appellanti appare ancor più manifesta se dal campo delle « previsioni » si passa a quello delle « valutazioni »; le quali furono, in realtà, fatte dagli appellati.

Le conseguenze negative dell'approvazione della proposta referendaria da questi ultimi rappresentate e delle quali gli appellanti si soffermano a dimostrare la « falsità », altro non sono, invero, che delle vere e proprie valutazioni, posto che, secondo gli oppositori, nonostante il permanere delle norme della legge del 1978, non toccate dalla proposta referendaria, l'attuazione di questa, le avrebbe vanificate, comportando, così, il ritorno all'aborto clandestino. Erano, dunque, questi dei veri e propri apprezzamenti, sulla cui correttezza ed esattezza era aperta la discussione durante la campagna referendaria, ma non potevano, in assoluto, definirsi illeciti, in quanto falsi; e, ciò, ancora una volta, perché un'opinione può essere in sé errata, ma non « falsa ».

Il primo giudice ha, appunto chiarito che le « previsioni » del P.C.I. e dei suoi organi di stampa circa le conseguenze dell'approvazione della proposta referendaria, erano il risultato di un « punto di vista politico », che, prendendo le mosse dalla temuta liberalizzazione dell'aborto patrocinata dai promotori del referendum, prospettava quali — sul piano dell'applicazione concreta — sarebbero stati gli effetti di tale liberalizzazione (ritorno, tra l'altro, all'a-

borto clandestino ed alla speculazione delle mammane); effetti che, per quanto si è già detto, non necessariamente erano voluti dai promotori e, in ogni caso, non erano rappresentati nelle critiche come da questi voluti. Sicché, se pur tali effetti erano — secondo le precisazioni degli appellanti — smentiti dal permanere delle norme non toccate dalla proposta referendaria, niente impediva agli oppositori di collegarli, comunque, al solo fatto in sé della liberalizzazione auspicata dalla proposta.

Non si può, in definitiva, impedire o limitare ad un avversario politico il diritto di sostenere tesi che, da un diverso punto di vista, sarebbero anche manifestamente infondate. La linea argomentativa degli appellanti porta, invece, a questo aberrante risultato. Né vale ad evitarlo il richiamo (v. atto di Appello) della decisione della S.C. Sez. V 16 marzo 1984, n. 6737. In questa, il cui testo è dagli appellanti riportato per esteso, l'errore della sentenza cassata emessa nei confronti di taluni soggetti costituiti anche nel presente giudizio, è evidenziato sotto il profilo della contraddittorietà tra il riconoscimento, in premessa, da parte dei giudici di merito, circa l'inesattezza dell'affermazione contenuta nell'articolo di stampa (« la proposta referendaria, se approvata, avrebbe fatto venir meno l'obbligo degli ospedali pubblici... di effettuare gli interventi abortivi ») e la conclusione cui gli stessi giudici pervenivano, a proposito della sussistenza dell'elemento materiale del reato. Si riteneva, infatti, nella sentenza cassata che l'articolista De Rosas « era stato stimolato dal proposito di far comprendere ai lettori il significato sostanziale e la realtà giuridica del referendum abrogativo, sicuro di affermare una verità sostanziale, che non poteva ritenersi putativa, ma sostanzialmente obiettiva »; enunciazione, questa, che, secondo i giudici di legittimità, oltre a contrastare con la citata premessa, era, inconciliabile « dal punto di vista logico con quanto affermato dalla stessa Corte di Merito circa la sussistenza materiale del reato e circa l'esclusione dell'esimente, di cui all'art. 51 cod. pen., per essere venuta a mancare la veridicità della notizia, ossia la condizione essenziale di detta causa di giustificazione ».

La contraddizione rilevata dalla S.C., in ordine alla decisione del giudice di merito penale, non giova alla tesi in questo giudizio sostenuta dagli appellanti, poiché il punto qui in discussione non è dato (e non può essere dato), come si è più volte detto, dal confronto tra la c.d. « verità oggettiva » enucleabile dalla proposta referendaria e le opinioni critiche degli oppositori, espresse sulla base di un loro criterio interpretativo circa gli effetti della proposta referendaria. Ne consegue che il richiamo, da parte degli appellanti della realtà del fatto preesistente (norme non toccate dalla proposta suddetta), non può essere rapportato alla « veridicità », bensì all'esattezza e correttezza (logica) di tale interpretazione. Sicché, sia che si tratti di « previsioni » sia che si tratti di « valutazioni », pur sempre proiettate nel futuro, è del tutto improprio invocare, come limite della libertà di espressione del pensiero (art. 21 della Costituzione), l'osservanza del principio di « verità »; il quale è violato dalla pubblicazione non veritiera di notizie concernenti fatti e non già dall'apprezzamento delle conseguenze future dei fatti stessi. È infondata la censura sulle spese di primo grado, le quali, secondo il principio della soccombenza (da individuare rispetto all'esito finale e non certo con riferimento alla pronuncia — anche di rigetto — emessa sulle eccezioni processuali della parte vittoriosa: v. Cass. 114/81, 366/80, 5297/79) sono state correttamente poste a carico degli attori; principio la cui coerente applicazione comporta la nuova condanna degli appellanti, pienamente soccombenti, in ordine alle spese del presente grado.

(*Omissis*).